CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 11 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Approvazione con modificazioni*):

Disciplina della produzione siderugica in attuazione del piano autarchico . . . 81

La riunione comincia alle 9.30.

(*Interviene il Ministro delle corporazioni*, Ricci).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Capoferri, Garbaccio, Marasini, Montagna, Motta e Tarchi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Disciplina della produzione siderurgica in attuazione del piano autarchico. (791)

PRESIDENTE riferisce su questo disegno di legge.

Il problema dell'industria siderurgica ai fini dell'autarchia fu preso in esame dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica fin dal 1937, e fu allora approvato un piano per la trasformazione della nostra industria siderurgica — la quale in quel tempo aveva una produzione di 1.600.000 tonnellate — piano che prevedeva una possibilità di produzione di 2.500.000.

In base alle deliberazioni adottate dalla Corporazione nel luglio 1937, fu elaborato e poi emanato il Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, convertito con modifiche nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, che disponeva la disciplina dell'attività siderurgica appunto in rapporto al piano autarchico calcolato secondo un fabbisogno nazionale di 2 milioni e 500.000 tonnellate.

Ricorda che furono contemplati due tipi di impianti: la categoria *A* e la categoria *B*. La categoria *A* comprendeva impianti a ciclo integrale di grande potenzialità, previsti dal piano autarchico, che partivano da minerali e ricuperavano il gas e i sottoprodotti; la categoria *B* comprendeva gli impianti che attuano la produzione con prevalente uso di rottami. E furono anche stabiliti i quantitativi di produzione che si prevedeva dovessero essere ottenuti dalla prima e dalla seconda categoria.

Nel frattempo, avviandosi l'attuazione di questo piano autarchico secondo le norme della legge del 1939, sono apparse anzitutto l'opportunità e la necessità di un aumento della prevista produzione di 2.500.000 tonnellate, e poi anche l'opportunità di consentire un altro tipo di impianti, impianti, cioè, che producano acciaio partendo da ghisa ottenuta da minerali nazionali, sabbie ferrifere, ceneri di pirite, fanghi rossi ed altre analoghe materie prime nazionali in forni elettrici a recupero di gas ed utilizzate direttamente allo stato liquido per l'affinazione.

Si è quindi consentito ai produttori italiani, con l'utilizzazione di nuovi minerali e con l'utilizzazione dell'energia elettrica disponibile, di venire ad aumentare la produzione di acciaio.

In rapporto a queste necessità constatate nel ramo di produzione siderurgica, la Corporazione della metallurgia e della siderurgia ha ripreso in esame il problema e, in una riunione dello scorso marzo che fu presieduta dal Duce, ha riconosciuto la necessità di modificare la legge del 1939.

L'ordine del giorno approvato dalla Corporazione « afferma la necessità che la legge n. 190 sia opportunamente riveduta dal Comitato tecnico corporativo, in stretto riferimento all'equilibrio tra i diversi sistemi di produzione voluto dal piano, per consentire la maggiore possibile elasticità dei rifornimenti, tenendo presente i seguenti punti:

1°) riconoscimento della esistenza di una terza categoria, intermedia tra la *A* e la *B*, comprendente le aziende con attrezzatura di forni elettrici alimentati da minerali nazionali, il cui sviluppo deve essere favorito;

2°) determinazione del rapporto tra la produzione dei tre gruppi, anche oltre il limite previsto dal piano ».

Nel successivo giorno queste deliberazioni furono confermate, non solo, ma particolarmente specificate, con un vivo incitamento ai produttori italiani di aumentare la produzione di acciaio attraverso l'attività siderurgica.

Il Comitato tecnico corporativo ha preso in esame queste deliberazioni di massima della Corporazione ed ha collaborato attivamente col Ministero delle corporazioni per l'elaborazione del nuovo disegno di legge, che non è soltanto un disegno di legge modificativo, ma un disegno di legge che assorbe il precedente provvedimento e che dà una nuova disciplina alla produzione siderurgica, basata sui concetti prima indicati. Si tratta, quindi, di un disegno di legge che ha avuto una lunga elaborazione in sede corporativa (e questo dimostra anche la collaborazione prelegislativa della Corporazione in questo settore), e poi anche presso il Comitato tecnico corporativo e presso gli uffici ministeriali. Esso contempla l'equilibrio di vari e contrastanti interessi, dopo un'attenta loro considerazione e valutazione.

Aggiunge che, evidentemente, se si esaminano alcune disposizioni particolari, si potrebbero fare delle osservazioni, secondo il punto di vista da cui si parte; ma bisogna tener presente che si trattava di equilibrare interessi consolidati e interessi nascenti e, soprattutto, si trattava di contemperare questi interessi ai fini della produzione nazionale, che in questo settore ha non soltanto un rilievo di carattere economico sociale, ma anche un rilievo di carattere politico.

Il disegno di legge parte dal presupposto d'una produzione che si aggiri sui 4 milioni di tonnellate, quindi superiore alla produzione di 2 milioni 500 mila tonnellate, prevista dal precedente piano organico; contempera le esigenze delle tre categorie già indicate: quelle della categoria *A*, che parte dall'utilizzazione del minerale; quelle della categoria *B*, che utilizza prevalentemente il rottame; quelle della categoria *C*, che parte dall'utilizzazione di minerale ed in ispecie di nuovi minerali, ma che questi minerali trasforma attraverso l'impiego dell'energia elettrica disponibile.

Osserva, poi, che è al senso di comprensione e di responsabilità, indubbiamente presente in ogni momento agli organi tecnici del Ministero e, in particolare, al Ministro, specie in sede di autorizzazione di nuovi impianti, che occorre riferirsi per quanto concerne l'applicazione di queste norme, al fine di contemperare i vari interessi, sempre salvaguardando quelli di carattere nazionale.

Rileva che per la categoria *C* si parte da due presupposti: minerali nuovi e utilizzazione di energia elettrica disponibile. Nella concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti, si deve tener presente che il presupposto di questa nuova categoria è dato da questi elementi di fatto, ed è anche necessario non portare un turbamento allo sviluppo dell'attività idroelettrica che è destinata non tanto a questo uso, ma ad altri impieghi che possono avere un particolare interesse per la produzione nazionale.

Per quanto riguarda la ripartizione della produzione, si prescrive all'articolo 2 che fino al limite di una produzione complessiva di 2.550.000 tonnellate per un periodo di dodici mesi consecutivi, gli impianti di categoria *B* avranno il diritto di produrre un quantitativo di acciaio grezzo di tonnellate 1.320.000, e gli impianti di categoria *A* avranno diritto di produrre la differenza. Non si stabilisce un limite per la categoria *C*. Si prevede però che, quando sia raggiunta la produzione complessiva delle categorie *A* e *B*, e vi dovessero essere delle diminuzioni, queste saranno fatte in parti uguali.

Ricorda che si era da taluno proposto al riguardo di stabilire una riduzione proporzionale. Ritiene, però, che, raggiunto l'accordo sopra questi termini, eventuali divergenze potrebbero portare un turbamento che è bene evitare.

Pone poi in rilievo un principio introdotto in questo disegno di legge, ma che trova precedenti nella nostra legislazione: è il caso di responsabilità delle imprese, qua-

lora manchino a quelli che sono gli obblighi che le imprese stesse hanno nei confronti dello Stato. È affermata nella Carta del Lavoro l'autonomia organizzativa delle imprese; però è anche affermata la responsabilità dell'imprenditore nei confronti dello Stato. Questa dichiarazione della Carta del Lavoro trova applicazione nella norma contenuta nell'articolo 7, la quale prevede delle sanzioni che sono: l'ammenda da lire 5000 a lire 30,000, e, quando si tratti di materiale prodotto od alienato in contravvenzione alle disposizioni, l'ammenda pari a venti volte il suo valore.

Siccome in alcuni casi non basta la cautela di una ammenda che potrebbe non rappresentare una sanzione adeguata, è stabilito inoltre che: « in caso di recidiva il Ministro delle corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e anche su richiesta di questo, può disporre con suo decreto che la gestione dell'azienda, i cui dirigenti si siano resi responsabili delle infrazioni suddette, venga temporaneamente affidata ad un Commissario straordinario, da lui nominato ».

Questa norma trova dei precedenti nella nostra legislazione, per quanto riguarda le ferrovie concesse all'industria privata e per quanto riguarda la bonifica integrale, per cui, nel contrasto tra un'inadempienza del proprietario e l'interesse pubblico, che è connesso alla bonifica, prevale l'interesse pubblico della bonifica: e si può imporre in questo caso la gestione commissariale di una determinata azienda.

Aggiunge che questo principio sta per essere trasferito, a quanto risulta, nel nuovo Codice, per stabilire una responsabilità della proprietà nei confronti della Nazione. Il presente disegno di legge ne fa applicazione, dando così attuazione ad una norma della Carta del Lavoro.

Non essendovi alcuno che chieda di parlare in sede di discussione generale, fa dare lettura degli articoli ed apre la discussione su di essi.

(*Si approva l'articolo 1*).

MENEGOZZI all'articolo 2 osserva che i quantitativi da ripartirsi fra i gruppi *A* e *B*, rispettivamente di 1.320.000 tonnellate per il gruppo *B* e 1.230.000 tonnellate per il gruppo *A*, ripetono la loro origine della produzione che si ebbe nel periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937, secondo la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, che ora viene abrogata.

Propone che nel secondo comma si faccia un accenno a questo precedente, con le parole: « riferita al periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937 ».

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, accetta il concetto, ma ritiene che basti darne atto nel verbale.

VENTURI osserva che la cifra di 1.320.000 tonnellate non deve avere riferimento con quella della legge precedente, legge che si deve ritenere superata.

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, rileva che le proporzioni quantitative stabilite in questa legge sono state convenute fra le categorie nel Comitato tecnico corporativo.

(*L'articolo 2 è approvato*).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 3, alle parole « autorizzazione del Ministero delle corporazioni » bisognerà sostituire: « l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni ».

(*Si approva l'articolo 3 con la predetta modificazione — Si approva anche l'articolo 4*).

PRESIDENTE avverte che anche all'articolo 5 bisognerà dire: « al Ministro delle corporazioni », anzichè « al Ministero delle corporazioni ».

Aggiunge che era stata prospettata l'opportunità che fosse sentito dal Ministro il Comitato tecnico corporativo. Non ritiene, però, che sia il caso di modificare l'articolo. Si dà atto di questa richiesta, e sarà poi il Ministro, nei casi in cui lo ritenga opportuno, che stabilirà di sentire il Comitato tecnico corporativo.

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, alla fine dell'articolo, là dove si dice « decide con suo decreto definitivo e insindacabile », propone di sopprimere le parole « definitivo e insindacabile ».

(*Si approva l'articolo 5 emendato*).

PRESIDENTE all'articolo 6 comunica una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta al Ministro delle corporazioni, con la quale si chiede che, dopo la parola: « emanate », si aggiunga: « ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

(*Si approva l'articolo 6 con questa aggiunta — Si approvano anche gli articoli 7 e 8*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disciplina della produzione siderurgica in attuazione del piano autarchico. (791)

ART. 1.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale, determinerà le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio, e della ghisa tra le ditte produttrici di ferro e di acciaio ai sensi della presente legge, regolando la produzione siderurgica per il consumo nazionale, attraverso quella dell'acciaio grezzo.

A tal fine il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra considererà separatamente le esigenze:

1°) degli impianti che attuino la produzione a ciclo integrale della grande potenzialità prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas e sottoprodotti: produzione di categoria *A*;

2°) degli impianti che attuino la produzione con prevalente uso di rottami: produzione di categoria *B*;

3°) degli impianti che producano acciaio partendo da ghisa prodotta da minerali nazionali, sabbie ferrifere, ceneri di pirite, fanghi rossi ed altre analoghe materie prime nazionali in forni elettrici a recupero di gas ed utilizzata direttamente allo stato liquido per l'affinazione: produzione di categoria *C*.

Si intendono parificate a questa ultima categoria quelle produzioni di acciaio che si ottengano dalle predette materie prime nazionali con prevalente impiego di combustibili nazionali.

ART. 2.

Nessuna limitazione è posta alla produzione degli impianti di categoria *C*.

Fino a quando non sarà raggiunta, per un periodo di 12 mesi consecutivi, una produzione complessiva di tonnellate 2.550.000 di acciaio grezzo per le categorie *A* e *B* considerate insieme, gli impianti di categoria *B* avranno il diritto di produrre un quantitativo di acciaio grezzo di tonnellate 1.320.000 e gli impianti di categoria *A* avranno diritto di produrre la differenza.

Dopo che per un periodo di 12 mesi consecutivi sia stata raggiunta una produzione complessiva fra le categorie *A* e *B* di tonnellate 2.550.000, i successivi incrementi di produzione, oltre quanto sarà prodotto dagli impianti di categoria *C*, saranno ripartiti in parti uguali fra le categorie *A* e *B*.

Le eventuali diminuzioni della produzione, rispetto all'anno precedente, saranno ripartite fra le categorie *A* e *B* in parti uguali.

Le diminuzioni complessive di produzione di cui al precedente comma saranno ripartite tra i singoli impianti per la categoria *A*, in proporzione alla produzione da ognuno effettuata nell'anno precedente.

La produzione di categoria *B* sarà ripartita tra i singoli impianti ad essa appartenenti in proporzione della produzione dagli stessi effettuata nel triennio 1935-37.

ART. 3.

Gli impianti di acciaieria esistenti e non funzionanti nell'annata 1° luglio 1936-XIV-30 giugno 1937-XV, non potranno riprendere la loro attività senza l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni su parere della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Le produzioni delle acciaierie che siano state o che saranno autorizzate in sostituzione della produzione del ferro a pacchetto e le produzioni cui avessero eventualmente diritto gli impianti di acciaieria non esistenti o non funzionanti nell'annata 1° luglio 1936-XIV-30 giugno 1937-XV, saranno fissate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra nei limiti delle autorizzazioni concesse, a valere sulla quota di competenza della categoria *B*.

ART. 4.

Agli impianti di categoria *A* a ciclo integrale già funzionanti ed a quelli che di mano in mano entreranno in funzione saranno corrispondentemente assegnati rottami, prelevati esclusivamente dalla propria produzione, in quantità mediamente non superiore al 10 per cento dell'acciaio prodotto dagli impianti stessi, i quali dovranno mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami tutta la conseguente eccedenza di rottami.

Qualora la disponibilità di rottami risulti eccedente il fabbisogno della categoria *B*, in rapporto alla produzione per essa prevista dalle norme di cui all'articolo 2, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo, potrà assegnare ad impianti di categoria *A* un quantitativo di rottame anche superiore al suddetto 10 per cento.

Agli impianti di categoria *B* le assegnazioni di rottami e di ghisa da affinazione saranno fatte dall'Ente distribuzione rottami in base alle percentuali di impiego che verranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo.

Agli impianti di categoria *C* saranno assegnati esclusivamente rottami di loro produzione in quantità non superiore al 20 per cento dell'acciaio grezzo prodotto dagli impianti stessi, i quali dovranno mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami tutta l'eccedenza di cui potranno disporre.

Limitatamente alla produzione di acciai legati, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo, potrà assegnare ad impianti di categoria *C* un quantitativo di rottami di loro produzione anche superiore al suddetto 20 per cento.

ART. 5.

Gli eventuali ricorsi relativi alla esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro delle corporazioni per la risoluzione, il quale decide con suo decreto.

ART. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e il Comitato tecnico corporativo, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge.

ART. 7.

Chiunque violi le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, nonchè le disposizioni che il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra emanerà ai sensi degli articoli 1 e 4, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 30,000 e, quando si tratti di materiale prodotto od alienato in contravvenzione alle disposizioni medesime, con l'ammenda pari a 20 volte il suo valore.

Se il fatto è grave od il valore del materiale è rilevante, si applica anche la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

In caso di recidiva il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e anche su richiesta di questo, può disporre con suo decreto che la gestione dell'azienda, i cui dirigenti si siano resi responsabili delle infrazioni suddette, venga temporaneamente affidata ad un Commissario straordinario da lui nominato.

Il decreto fisserà la durata della gestione e verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le infrazioni al regolamento di cui all'articolo 6 potranno essere punite con ammenda da lire 5000 a lire 30,000.

ART. 8.

È abrogata la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI